

REGOLAMENTO (CE) N. 589/96 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1996

che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27,

vista la decisione n. 6/95 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 20 dicembre 1995, relativa alle misure transitorie in vigore dal 1° gennaio 1996 ⁽³⁾, in particolare gli articoli 2 e 4,

considerando che nel quadro della revisione intermedia della quarta convenzione ACP-CE del regime applicabile alle importazioni di carni bovine originarie di alcuni Stati ACP, la riduzione del dazio doganale specifico di cui al protocollo n. 7 allegato alla convenzione è stata portata dal 90 al 92 %; che per quanto riguarda la Namibia i quantitativi che beneficiano del regime specifico d'importazione sono stati fissati a 13 000 t; che tali modifiche del regime costituiscono impegni chiari e incondizionati;

considerando che, con decisione n. 6/95, il Consiglio dei ministri ACP-CE ha adottato, quali misure transitorie applicabili fino all'entrata in vigore dell'accordo recante modifica della convenzione di Lomé, le disposizioni necessarie per un'applicazione anticipata di alcune di queste modifiche della convenzione; che, secondo quanto stabilito nella decisione citata, le disposizioni relative alle carni bovine sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1996;

considerando che occorre adottare le modalità d'applicazione delle misure summenzionate; che è opportuno fondere in un unico regolamento della Commissione tutte le disposizioni concernenti il regime applicabile all'importazione delle carni bovine ACP, in particolare quelle relative alla domanda e al rilascio di titoli d'importazione, e abrogare il regolamento (CE) n. 1636/95 della Commissione, del 5 luglio 1995, recante adeguamento temporaneo del regime speciale d'importazione nel settore delle carni bovine di cui al regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio in vista dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura

concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ⁽⁴⁾;

considerando che è opportuno che il regime venga gestito mediante titoli d'importazione; che a tal fine occorre stabilire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 ⁽⁶⁾, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/95 ⁽⁸⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia sono rilasciati titoli d'importazione alle condizioni definite dal presente regolamento e nel limite dei quantitativi fissati dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 715/90, espressi in tonnellate di carne disossata.

Per la Namibia i titoli d'importazione sono rilasciati entro il limite di un quantitativo annuo di 13 000 t.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, 100 kg di carne disossata equivalgono a:

- 130 kg di carne non disossata,
- 260 kg di animali vivi della specie bovina,
- 100 kg di prodotti di cui ai codici NC 0206, 0210 e 1602.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 327 del 30. 12. 1995, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 6. 7. 1995, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

⁽⁷⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽⁸⁾ GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 10.